

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei prof.ri

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Classe Concorso	Provincia
Acocella	Mariamartina	CCLMMR85M45A881O	B015 - B003	Torino
Aguzzi	Patrizia	GZZPRZ81P56A717H	B21 EX C-500 B20 EX C-510 B19 EX C-520	Salerno
Aliberti	Carmine	LBRCMN81A07I720I	B012 (EXC240)	Salerno
Aliberti	Giuseppe	LBRGPP76T02G230Q	B012 (EXC240)	Salerno
Aliberti	Rocco	LBRRCC83C25G230Q	B010(EX C310)	Salerno
Allocca	Giusto	LLCGST94R23H860C	B014 (ex C430)	Milano
Amato	Felice	MTAFLC73A29E955G	B 14	Napoli
Amato De Serpis Piedimonte	Tammaro	MTDTMR93B21F839Q	B17	Pordenone
Ambrosone	Giulia	MBRGLI74L69A509B	76/A	Avellino
Ammaturo	Filomena	MMTFMN96A60I438Y	B 21	Milano
Aniello	Marcellino	NLLMCL92B05F839R	B 20	Napoli
Ardolino	Regina	RDLRGN76A64F924G	75A	Roma
Ardone	Alex	RDNLXA88S25B963A	B015, B003	Torino
Arpaia	Ciro	RPACRI63L01F839I	B006	Napoli
Arpaia	Gennaro	RPAGNR90M28I483D	B014 EX C430	Napoli
Arrichiello	Vincenzo	RRCVCN78L04I234C	A066	Napoli
Auletta	Tommaso	LTTTMS85S29L845Q	B-15 (EX 27-C)	Napoli
Autorino	Vincenzo	TRNVCN92P07H860K	B014 (EX C430)	Milano
Avella	Domenico	VLLDNC95P18F839R	B14	Sassuolo
Azzato	Rosanna	ZZTRNN74E53G793L	B 19 (EX C520)	Salerno
Baccaglini	Leonardo	BCCLRD69P04A539Y	B20 (ex C500)	Padova
Baldini	Gianfranco	BLDGFR61S05E560P	B3; B15; B17; B25; B14	Lucca
Balsamo	Raffaele	BLSRFL82L05A024K	B-15 (EX 26/C - EX 27/C)	Napoli
Barba	Maddalena	BRBMDL89M70I438K	C310	Roma
Barbella	Immacolata	BRBMCL92B61F839S	B022 (EX C380)	Napoli
Barracu	Angelo	BRRNGL86B15G113N	A066, B016	Cagliari

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Basile	Michele	BSLMHL74S15F839B	C430	Napoli
Bernini	Diego	BRNDGI84H09G856N	B16 (EX C300 - C310)	Bergamo
Bevilacqua	Patrizia	BVLPRZ86T58F839C	B 19 (EX C520), B21 (EX C510)	Milano
Bizzarro	Carmela	BZZCML61B43F839Y	C110/C070	Napoli
Blasek	Emanuela	BLSMNL72L57E958E	30/C,75/A,76/A, 86/A,87/A	Roma
Boazzelli	Simona	BZZSMN93C64H224I	B23	Roma
Boccia	Giuseppe Antonio	BCCGPP83S17G813M	A66	Napoli
Boe	Ilario	BOELRI72D18E788O	C 050	Nuoro
Bozzi	Luana	BZZLNU63S50G702H	B018, B023	Pisa
Brancaccio	Daniele	BRNDNL93L03G309K	B21,51C	Caserta
Buccella	Daniele	BCCDNL91D19D390I	C050	Roma
Busà	Biagio	BSUBGI63P09F158Z	B011, B017	Bologna
Cacciano	Francesco	CCCFNC85R18C495U	B/06 (EX C/130)	Latina
Caldieri	Antonio	CLDNTN92H05I438Z	B015 (ex C260); B015 (ex C270); B003 (ex C280); B003 (ex C290)	Napoli
Campetiello	Felice	CMPFLC93L20A509S	B 16 (EX C300)	Napoli
Campolongo	Giovanni	CMPGNN60P13L049S	B03, B015, sostegno	Pescara
Cantone	Rossella	CNTRSL79T50G309W	A66	Roma
Capasso	Giuseppe	CPSGPP89A25F839S	B-14 (EX C430)	Roma
Cappiello	Claudia Federica	CPPCDF97B54F839X	B018	Napoli
Cappiello	Giovanna	CPPGNN94B56F839Z	B018	Napoli
Caputo	Lorella	CPTLLL68A56I804K	A/66	L'Aquila
Carleo	Marco	CRLMRC77D15F839L	A066	Caserta
Carleo	Danilo	CRLDNL73S15F799C	B 16 (ex C310)	Roma
Cascavilla	Daniela	CSCDNL76S60F952K	A-66 (ex A-75, A-76)	Foggia
Cascone	Raffaele	CSCRFL93D16E131T	B17	Milano
Cascone	Ciro	CSCCRI92D19L872K	50/C	Milano
Casillo	Maria	CSLMRA86C44H931R	B017	Bologna
Catalli	Angelo	CTLNGL92L30G492X	C140, C320	Roma
Cavagnuolo	Salvatore	CVGSVT73C13B963A	B - 18	Firenze

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Cavallaro	Felicia	CVLFLC87M71F912U	B017	Roma
Cesarano	Anna Irene	CSRNRN81M55C129Q	B023	Napoli
Cesaro	Vito	CSRVTI90B26F839E	B14	Roma
Chialli Frangipani	Silvia	CHLSLV73D43A390K	B-18, B-23	Arezzo
Chiantese	Vincenzo	CHNVCN70L03F839R	B015	Roma
Ciaglia	Rosario	CGLRSR67L18D390X	C 260 - C 270	Potenza
Cialone	Angiola	CLNNGL69H59I641N	75/A, 76/A	Foggia
Ciaramella	Michele	CRMMHL92D09E791F	B16; A66	Brescia
Ciaramella	Francesco	CRMFNC78E01F839T	B020	Torino
Cimino	Giuseppina	CMNGPP67E65F943S	C260, C270, C290	Torino
Cioffi	Antonino	CFNNNN76M26I862J	43/C	Napoli
Cione	Antonio	CNINTN85T30F839L	B14 (EX C430)	Napoli
Cione	Angelo	CNINGL81P06F839G	B024	Napoli
Compagnone	Maria	CMPMRA75L68Z103T	B 21; B 20	Avellino
Comune	Anna	CMNNNA78E60B963Q	B16(EX C300) A66(EX A075, A076)	Roma
Contarino	Gian Paolo	CNTGPL84P26D086S	A66, B16	Bologna
Corbisiero	Mario	CRBMRA80L14A509F	B-16(EX C300 - C310)	Napoli
Cornacchia	Antonio	CRNNTN82C11A509N	C370, D618	Monza Brianza
Costanzo	Giuseppina	CSTGPP89C47B963U	A66	Roma
Costanzo	Giuseppe	CSTGPP75D26A064T	B-15(EX C260), B03	Torino
Cringoli	Nicolina	CRNNLN84S43L219A	30/C (B-16)	Torino
Crisanto	Francesco	CRSFNC73E25F839X	B 15 (EX C260 - C270)	Napoli
Curia	Francesca	CRUFNC83M63H579K	B016; B003	Torino
Curia	Vincenzo	CRUVCN73L29H579Q	B015; B006	Roma
Dalia	Salvatore Dario	DLASVT91C11H860X	(EX 31/C) B 16	Napoli
Dall'Aglio	Andrea	DLLNDR94H13F158I	B 14 (EX C430 - C390)	Milano
D'Amico	Mariarosaria	DMCMRS79T67I234U	A066	Brescia
D'angelo	Gianluca	DNGGLC84L06F839H	B014	Napoli

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

D'Antò	Carlo	DNTCRL89A22F839J	B-16 (EX 30C; 31C)	Napoli
D'Antonio	Maria Angela	DNTMNG72P45B963Q	A066 (EX A075)	Roma
D'Aponte	Marcellino	DPNMCL74S16E224J	B016	Napoli
D'Ausilio	Antonio	DSLNTN77A25G333C	B-15	Roma
D'Avino	Teresa	DVNTRS69E57H860Z	B20	Napoli
De Angelis	Ivan Maurizio	DNGVMR86P29A717V	B - 16 EX 310	Salerno
De Benedetto	Carla	DBNCRL74C47D883D	C520	Lecce
De Cesare	Massimo	DCSMSM62H06F839Y	B006	Milano
De Falco	Luigi Felice	DFLFL81P08A509X	B03 (ex C290); B24 (ex C18- C9); B01 (ex C2)	Pordenone
De Falco	Michelinda	DFLMHL88P43F839P	A 066; B 016	Roma
de Gaetano	Antonietta	DGTNNT95B63F839K	B003; B017	Roma
de Gaetano	Carmine	DGTCMN67E01A512G	B014; B003; B017	Roma
de Gaetano	Annamaria	DGTNMR74P56I234O	B 019 (EX C520) (EX C150)	Ancona
de Gaetano	Gabriella	DGTGRL73H67B963R	B 019 (EX C520) (EX C150)	Ancona
De Luca	Paolo	DLCPLA73L16D086F	B-14	Cosenza
De Luca	Annalisa	DLCNLS78P70F839M	B 018 (EX C070)	Napoli
De Maio	Ferdinando	DMEFDN67T28F839C	D611; D613; D610; D612; A008; 38/C; A009; A010; A007; A018	Napoli
De Maio	Regina	DMERGN69B57F839L	B016 (EX C310); B 003 (EX C290); A076	Napoli
De Paola	Rita	DPLRTI71C53A783C	A-66; B-32	Benevento
De Rienzo	Mario	DRNMRA74M01A509H	30/C - 76/A - 86/A- 87/A	Avellino
De Rosa	Andrea	DRSNDR62H17F924G	14/C; 32/C	Bologna
De Vito	Loredana	DVTLDN71S63A509U	76/A	Avellino
Del Piano	Adriana	DLPDRN71P51B759L	A075; A076	Napoli
Della Ventura	Rosaria	DLLRSR78H50E791Q	B 012 (EX C350)	Caserta

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Delle Cese	Daniele	DLLDNL85C10G838E	C 320 - C 290	Frosinone
Delle Curti	Bernardino	DLLBNR71H25I234F	(EX 43C) B14	Napoli
Desiderio	Teresa Maria	DSDTSM74M44F912D	B016	Salerno
Desiderio	Leopoldo	DSDLLD61M08A294W	B015	Roma
Di Benedetto	Maurizio	DBNMRZ79P19Z404L	B-15 e B-03	Napoli
Di Blasi	Rosario	DBLRSR69C30A201S	B-03 (EX 29/C) B-15 (EX 27/C)	Milano
Di Feola	Simeone	DFLSMN94H06B963B	C230 - C290 - C320	Caserta
Di Filippo	Umberto	DFLMRT80H08H703L	B012 (EX C240)	Salerno
Di Giacomo	Andrea	DGCNDR72S10B715Q	C 310	Torino
Di Girolamo	Giuliano	DGRGLN91A05G309K	B015; B003; B001	Torino
Di Girolamo	Anna	DGRNNA84L65G309E	B005; B016; B066	Napoli
Di Girolamo	Teresa	DGRTRS83H47G309E	B005; B016; B066	Napoli
Di Lorenzo	Fabio	DLRFBFA69R14C495C	B -19 (C150 - C520)	Napoli
Di Lorenzo	Angelo	DLRNGL87L30B963E	B-14 (EX C390 - C430)	Napoli
Di Massa	Salvatore	DMSSVT85A26E329Y	B 24 (EX C180)	Napoli
Di Monaco	Agostino	DMNGTN75S10F839A	B-14	Brescia
Di Palma	Mirko	DPLMRK84L01F839B	B-14, B-16	Napoli
Di Pierro	Marco	DPRMRC82S18H501V	C 260; C270; C280	Roma
Di Puerto	Enrico	DPRNRC83A08A512K	B 014	Lecco
Di Risi	Francesco	DRSFNC93A12I483W	B014 EX C430	Como
Di Ruocco	Antonio	DRCNTN86H25E131D	B020 (ex C500)	Brescia
Di Sarno	Brigida	DSRBGD82C62I438Y	B023 (ex C450) (ex C110)	Roma
Di Sarno	Carmine	DSRCMN94P01I483W	B015 (ex C260); B015 (ex C270); B-03 (ex C280); B-03 (ex C290)	Bergamo
Donnarumma	Mariarosaria	DNNMRS68T71F839O	B020	Napoli
Errichiello	Domenico	RRCDCNC95M03A512V	B-15; B-16; B-03	Napoli
Esposito	Francesco	SPSFNC93S20F839X	B 21; B 20	Napoli
Esposito	Alessandra	SPSLSN92P64F839I	B 20	Napoli

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Esposito	Paola	SPSPLA73M50G902E	75-A	Napoli
Esposito	Roberta	SPSRRT93S70H931C	B-11-B17	Venezia
Esposito	Domenico	SPSDNC90S27A509U	B-15, B-03	Torino
Esposito Perillo	Carmela	SPSCML85R55F924B	A066 (EX A075 - A076)	Napoli
Fa	Francesca	FAXFNC82T44C773Q	B-19	Roma
Fadda	Marina	FDDMRN72D47F979B	C300	Nuoro
Femia	Giuseppe	FMEGPP66P12A542G	C430	Catanzaro
Femia	Francesco	FMEFNC68A19A542Z	C 150 - C510 - C 520	Catanzaro
Ferraiuolo	Gennaro	FRRGNR84R11F839F	52/C	Napoli
Ferraiuolo	Saverio	FRRSVR76M31B963G	A066	Napoli
Ferrara	Paolo	FRRPLA72R31F839F	B014	Napoli
Finocchi	Carlo	FNCCRL80L28D749L	B17, B32, B03	Pesaro - Urbino
Foggia	Raffaele	FGGRFL68C06D789L	B014, B003	Napoli
Foglia	Francesco	FGLFNC66D15M072N	B 14	Napoli
Fontana	Antonia	FNTNTN80S70G309X	75/A,76/A	Napoli
Formisano	Gianluca	FRMGLC74P15F839Q	A 066 (EX 75/A - 76/A)	Napoli
Forti	Mascia	FRTMSC73A53E958W	B20	L'Aquila
Fragiacomo	Gianmario	FRGGMR63H18F839H	C390	Roma
Franzese	Carmine	FRNCMN85B01F799D	A 66 (EX 75A)	Roma
Frezza	Raffaele	FRZRFL93C02G813F	B 15 (EX C270) B 003 (EX C290)	Napoli
Fucci	Romeo	FCCRMO77P23F839X	B -16 (EX C310)	Napoli
Gagliardi	Ciro	GGLCRI72P09F799I	B-15	Napoli
Gaito	Emanuele	GTAMNL88C30A944S	C310	Parma
Galbo	Simone	GLBSMN80R05C773S	B 14	Roma
Garraffa	Maria Cristina	GRRMCR90T55G273W	B 24 (EX C180)	Napoli
Gazza	Marco	GZZMRC75H18G337V	29/C	Parma
Gelvi	Umberto	GLVMRT94S30F839I	B003; B017	Roma
Gentili	Eva	GNTVEA83C69L845R	B 22	Roma
Germino	Pasquale	GRMPQL82S27G793R	B014	Napoli
Giannazzo	Carmelo Maria	GNNCML67B11C351M	C240	Catania
Giordano	Angelo	GRDNGL71H05D514W	B-15 (26/C, 27/C) B-03 (28/C)	Palermo

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Giunta	Lucia Maria Concetta	GNTLMR74R41B300A	B 014 (EX C430)	Milano
Granata	Francesco	GRNFNC70T06F839R	A66	Milano
Granata	Giuseppe	GRNGPP76A15F839G	B016	Napoli
Granata	Giuliano	GRNGLN77S29F839A	B003 (EX C290); B010 (EX C230); B017 (EX C320)	Napoli
Grasso	Angela	GRSNGL79C55A512V	75/A,76/A	Napoli
Grieco	Cristiano	GRCCRS86H12B963X	B15 (ex C260, C270)	Napoli
Grimaldi	Giuseppina	GRMGPP86R47F839U	C 450	Lucca
Grippaldi	Carmelo	GRPCML70C18D849Z	14/C	Catania
Guarino	Crescenzo	GRNCSC80S05F799I	B 014 (EX C430)	Rimini
Guarracino	Annamaria	GRRNMR63E53F839T	B 016 (EX C310); A 076 - B -003 (EX C290)	Napoli
Guerra	Vincenzo	GRRVCN60E21G426H	B 19 (15/C - 52/C) B 21(51/C)	Salerno
Iaccarino	Manuela	CCRMNL87C47G568Y	A08/A09	Arezzo
Iacono	Agostino	CNIGTN79P19E396A	B-14 (ex 43/C)	Napoli
Iacopetta	Giandomenico	CPTGDM79M07B774Y	B014	Torino
Iavarone	Lina	VRNLNI71P70L219X	A075 - A076	Torino
Iavarone	Maria Luisa	VRNMLS65E47L219N	A075 - A076	Torino
Iervolino	Carmine	RVLCMN76A25G762J	B015 EX C270 - B003 EX C280 e C290	Milano
Iervolino	Noemi	RVLNMO95E43F924F	B020 EX C500	Pesaro
Improda	Antonio	MPRNTN74L09L155A	B - 18; B - 12	Caserta
Infussi	Ivano	NFSVNI84M20A269G	B-19 (EX C520)	Roma
Iodice	Raffaele	DCIRFL69E08A617Y	B021	Napoli
Iorio	Antonio	RIONTN71C18A783M	B-16	Torino
Izzo	Domenico	ZZIDNC94C03I438M	B015 EX C270 e C260 B003 EX C280 e C290	Napoli
Izzo	Michele	ZZIMHL95S14I438M	B-17EX C320 EX C140 B-03 EX C290	Napoli

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Izzo	Gianluca	ZZIGLC82P26A431C	B 14 (EX C430); B 17 (EX C320)	Varese
Izzo	Fabrizio	ZZIFRZ87S11I197W	B 16 (EX C300)	Varese
La Gatta	Alfredo	LGTLRD72P11F839N	B03- B15	Napoli
La Rosa	Erica	LRSRCE95R62L219M	A075 - A076	Torino
Lacava	Giuseppe	LCVGPP72B04E205M	B003 - B015	Firenze
Lalli	Luigi	LLLLGU94B25B519L	A-66	Perugia
Lanci	Marta	LNCMRT92C57E435K	C390; C430; B014	Bologna
Lazzara	Antonino	LZZNNN63R29F158U	B014	Messina
Licari	Giuseppe	LCRGPP78B20H224L	A-66	Cosenza
Licari	Rocco	LCRRCC75P28H224D	A-66	Reggio Calabria
Liguori	Giovanni	LGRGNN82E23A024E	B-14	Napoli
Lodovichetti	Claudio	LDVCLD70H15A271I	B16(30/C), 75A,76A, A66, A41	Ancona
Loina	Claudia	LNOCLD81T48F839M	75/A; 76/A	Napoli
Longobardi	Giuseppe	LNGGPP78P21F839E	29/C; 14/C; 32/C;	Milano
Lucci	Giacomo	LCCGCM89L30F839O	B 03 (EX 28/C - EX 29/C) B 15 (EX 26/C - EX 27/C)	Napoli
Lucidi	Annalisa	LCDNLS88B45E472N	C240 - C350 - C360	Perugia
Luongo	Ciro	LNGCRI89H04F839W	B 15	Napoli
Macrì	Valentina	MCRVNT91L45L727W	B-16 (EX 30/C)	Torino
Magarelli	Ugo	MGRGUO80T19A662T	30/C,75/A,76/A	Bari
Magistro	Carlo	MGSCRL94M09F158U	C 430, C 390, B 14, B03, B15, B17	Milano
Magistro	Giulia	MGSGLI90H57F158N	B-14 (EX C430, C390)	Milano
Magliocca	Giovanni	MGLGNN81T24B963R	B016 (ex C310)	Milano
Magliocca	Antonella	MGLNNL87S54B963D	B021 (ex C510)	Milano
Malachini	Giuseppe	MLCGPP84D03B774Z	B-01; B-03; B- 15; B-32	Bologna

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Mancuso	Davide	MNCDVD95M24F839Z	B - 12	Reggio Emilia
Mangiacapra	Antonio	MNGNTN76H16F839I	A 066 (EX A075)	Napoli
Mantoan	Mara	MNTMRA63D52C383U	C 450	Venezia
Manzi	Diana	MNZDNI86T60F839X	EX A019; EX C500	Napoli
Manzi	Raffaella	MNZRFL95C58F839Q	C520	Napoli
Manzo	Stefania	MNZSFN71M42F839J	B -22, A-66	Napoli
Manzo	Luigi	MNZLGU85R05F839L	B20 - B21	Napoli
Manzo	Stefania	MNZSFN71M42F839J	B22; A66	Napoli
Marcello	Salvatore	MRCSVT83C13F839O	B-014 - 43C (EX C430)	Firenze
Marciano	Simona	MRCSMN82E45D708T	A-66; B -16; B - 15	Caserta
Marinaro	Carmela	MRNCML95R43C129A	B-19/A-66	Belluno
Marino	Giuseppina	MRNGPP76H54C561Y	A076, A075	Napoli
Masini	Chiara	MSNCHR91M60E715S	C 450, (B - 23)	Lucca
Mattiacci	Giovanni Ciro	MTTGNN64A30G812P	43/C	Napoli
Maxia	Francesco	MXAFNC77E06E441E	C 270; C 290; PPPP	Nuoro
Mazzettino	Fiorella	MZZFLL79C68B715S	30C, B16,75A,76A, A66	Roma
Mazzocco	Piera	MZZPRI78B68C096S	A075, A076	Napoli
Mencarini	Sonia	MNCSNO68D44F452Z	C520	Pistoia
Messina	Francesco Michele	MSSFNC73B04B429H	C290	Caltanissetta
Migliore	Giuseppe	MGLGPP82S17A431L	B 14 (EX C430)	Varese
Migliore	Gennaro	MGLGNR84C07F839I	B012 B003	Napoli
Minieri	Felice	MNRFLC71S13I073H	B 015 (EX C260- EX 270)	Napoli
Minioto	Concetta	MNTCCT68S62F943Y	A066 (A075- A076), B016(C 300)	Roma
Minnelli	Antonietta	MNNNNT64C44D010Q	B 12 (C240)	Napoli

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Mobiglia	Francesco	MBGFNC68P20B963V	B 003; B 015; B 017 (EX C290) (EX C270) (EX C140) (EX C320)	Napoli
Moccia	Ferdinando	MCCFDN87M23F924K	B-06	Mantova
Monaco	Simone	MNCSMN92T24L219P	A034	Torino
Monaco	Rosario	MNCRSR71C06G813X	A066 - B016	Milano
Monaco	Carmine	MNCCMN76A24G130K	B-03; B-15	Napoli
Monda	Umberto	MNDMRT65C03E955W	B01- B14	Napoli
Monteasi	Roberto	MNTRRT89L02F839S	C 31	Napoli
Monzione	Felice	MNZFLC79A27D390B	B14 (EX C430)	Bologna
Moscatiello	Maurizio	MSCMRZ78T16G838G	B17(EX C320, C140), B03(EX C290)	Roma
Muscolino	Giannantonio	MSCGNN79A13F158O	26 C (EX C260) 27C (EX C270)	Messina
Musto	Biagio	MSTBGI74L29F839O	B-16	Napoli
Napolitano	Antonio	NPLNTN79E26G964R	B16 (C310), B03(C290)	Napoli
Nappi	Lucio	NPPLCU61E10F924I	A037; A054	Napoli
Natale	Anastasia Veronica	NTLNTS587P48B963T	A066	Napoli
Natale	Mariana	NTLMRN84T47F839A	A66	Roma
Nigro	Antonio	NGRNTN76B15F839D	B012	Napoli
Nunziata	Erika	NNZRKE95L70H931S	B 19	Roma
Nuti	Marco	NTUMRC82R27G999A	C430	Prato
Nuzzo	Paolo	NZZPLA82L17F839W	EX260, B15, EX270	Napoli
Oliva	Angelo	LVONGL85D14A512F	B-14	Napoli
Oliva	Ciro	LVOCRI73A31E224U	B015-B003	Milano
Onnis	Alessio	NNSLSS79P19H856B	A075 - A076	Cagliari
Orbuso	Andrea	RBSNDR75S16H931J	B014 EX C430	Napoli
Pagliarin	Francesca	PGLFNC80R42E897V	A048 - A049	Mantova
Palmieri	Mario	PLMMRA68P04B963S	B - 14	Firenze
Palmieri	Marco	PLMMRC93C26G813D	B014 EX C430	Bergamo
Paolone	Carmela	PLNCML76A56F839B	A075, A076 (A66)	Torino

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Parisi	Annacarmen	PRSNCR95D57H931X	B 19	Milano
Pellino	Vito	PLLVTI78C30F839N	B-14, B-17, B-03	Napoli
Peloso	Angelo	PLSNGL69L07D790K	B14, EX C430	Brescia
Peluso	Valeria	PLSVLR88B54F839B	B19 (EX C520)	Napoli
Peluso	Domenico	PLSDNC95P09A509F	50/C	Perugia
Peluso	Davide	PLSDVD97L29A509B	50/C	Perugia
Perfetto	Marianna	PRFMNN76S45F839W	A-66	Roma
Perino	Raffaele	PRNRFL75P07E131A	B007	Caserta
Perna	Rita	PRNRTI76A46F839O	A066 (ex A075; ex A076)	Napoli
Pescatore	Massimo	PSCMSM66L05A455X	B - 14 (EX 43/C)	Napoli
Pesolilla	Iuri	PSCRIU80E10A488R	B 015 (EX C270)	Pescara
Pezzella	Addolorata	PZZDLR80L69B963E	B 16 (EX 30C)	Napoli
Pezzella	Francesco	PZZFNC83M08A512A	76A, 75A, A66, 30C, B16	Caserta
Pezzella	Angelo	PZZNGL70D13B371H	B014 (EX C430)	Napoli
Pezzullo	Michele	PZZMHL84M30F839C	B 014 (EX 43C)	Napoli
Piccinno	Massimo	PCCMSM77T26E815I	B16	Lecce
Piccolo	Angela	PCCNGL78C71G309Q	A066	Bologna
Piedimonte	Andrea	PDMNDR91S15F839B	B016 EX C310	Napoli
Pignataro	Luigi	PGNLGU73E11Z112G	B017	Torino
Pinto	Tania	PNTTNA87R52G813Q	B - 16, B - 03	Salerno
Pirozzi	Silvia	PRZSLV63H53H798D	A 66 (EX 75A - 76A)	Roma
Pirozzi	Assunta	PRZSNT68E63H798P	A 66 (EX 75A - 76A)	Roma
Pirozzi	Salvatore	PRZSVT64S14H798B	B 014 (EX C430)	Roma
Pisanti	Annarita	PSNNRT94A55E791Z	B 009 (EX C040 - C080)	Reggio Calabria
Pisanti	Catalda	PSNCLD86P59E791E	B 009 (EX C 040 - C 080)	Reggio Calabria
Pontecorvo	Chiara	PNTCHR89C42A717N	B-20, B-21	Roma
Ponzio	Riccardo	PNZRRCR78T13A124G	B11, B17, B32	Cuneo
Porcelli	Pasquale	PRCPQL91R03A509Y	C260 - C270 - C280 - C290	Pordenone
Privitera	Maria Concetta	PRVMCN84E63C351P	A066 (ex A075; A076)	Pisa
Provenza	Antonio	PRVNTN67C06A294F	B06	Napoli

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pugliese	Antonio	PGLNTN58M28A064Z	B017; B003; B012; B011	Napoli
Quercitelli	Giovanni	QRCGNN84L21H860Z	B-15 (ex C270, ex C260)	Napoli
Rasulo	Antonio	RSLNTN89S19A512V	B016; B003	Latina
Rega	Lucia	RGELCU77E60Z401D	B18	Napoli
Repola	Ornella	RPLRLL66B68A783H	A066 (EX75A e 76A)	Benevento
Restituto	Rossella	RSTRSL89S53E396L	B 19	Napoli
Riccardo	Elena	RCCLNE87E65B963J	B 03; B 015; B 031	Roma
Ricciardo	Maria Nunziata	RCCMNN70M51Z112B	C 520 (B - 19)	Roma
Rocco	Carlo	RCCCRL73E19F839F	B-17, B-03	Napoli
Rosella	Teresa	RSLTRS87M56A509R	A-66	Frosinone
Rossi	Nausica	RSSNSC87T56E131C	B22/B23	Napoli
Rotondella	Rocco Massimo	RTNRCM64M24I907T	B011(EXC050) B017(EX C014) B003	Bari
Ruotolo	Francesco	RTLFNC88H04A509P	43/C	Pordenone
Ruotolo	Ludovico	RTLLVC86C02F205I	B03; B11; B12	Milano
Russo	Angela	RSSNGL90B61L845V	C180 (B24) C290	Napoli
Russo	Gemma	RSSGMM91B56E791Q	B 012	Caserta
Russo	Arturo	RSSRTR72N09D122X	C240	Perugia
Russo	Nadia	RSSNDA96H43E791N	B003; B017	Roma
Sagliocco	Antonio	SGLNTN71P16L379P	B-14 (EX 43/C)	Napoli
Salomone	Giulia	SLMGLI73D53I034P	A 075 - A 076	Avellino
Salomone	Rocco	SLMRCC76A29L418W	43C	Modena
Sangermano	Felice	SNGFLC91L17H703W	B-11/ B-17	Venezia
Sapio	Vincenzo	SPAVCN91R13F839X	B 21 (EX C510)	Napoli
Saporito	Giuseppe	SPRGPP80R20C129K	B006 (EX C130)	Napoli
Saporito	Angelo	SPRNGL82C05C129I	B020 (ex C500) (ex C510)	Napoli
Savino	Domenico	SVNDNC88B22L245P	B014 (EX C430)	Napoli
Scarano	Tammaro	SCRTMR88M31F799U	B-14 (EX C 430)	Milano
Sciarra	Costantino	SCRCTN64T16B371L	C320 (B17)	Napoli
Seggiotti	Antonio	SGGNTN87E11E791J	B016 (EX C300/310)	Livorno

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Sena	Francesco	SNEFNC65B24E955F	B 14	Napoli
Serpico	Antonio	SRPNTN90T10Z602Y	B-01 B-11	Brescia
Sessa	Vanessa	SSSVSS80L69C352G	B -18 (EX C070)	Pisa
Siano	Greta	SNIGRT93P61H860N	B 20	Roma
Siano	Gennaro	SNIGNR91M16H860U	B 20	Milano
Sicignano	Antonio	SCGNTN93A18I483Q	B015 (ex C260); B015 (ex C270); B03 (ex C290)	Torino
Simeoli	Luigi	SMLLGU71B01E054H	B015/B003	Napoli
Sinoca	Vittorio	SNCVTR67S19E955Z	B 14	Napoli
Sirignano	Aniello	SRGNLL73A08F924T	B021 (EX C510)	Padova
Solombrino	Francesco	SLMFNC76M31A509Q	B/06	Milano
Somma	Giusy	SMMGSY93D49E131R	B019	Napoli
Sommario	Anna	SMMNNA75D54H579K	B014	Roma
Sorrentino	Rosa	SRRRSO84B41E131K	B023 (EX C450)	Napoli
Sorrentino	Antonio	SRRNTN89R21I483R	B11 (ex C15); B17 (ex C14)	Pordenone
Spinello	Antonina	SPNNNN71M56F943E	C290	Siracusa
Starace	Domenico	STRDNC66M27F839O	B014 (EX C430)	Napoli
Stasino	Caterina	STSCRN62D65F839B	A 066	Napoli
Stasio	Maria	STAMRA73C67A717Q	B - 16 A 66	Salerno
Striano	Martina	STRMNT95H55F839F	A/66 (EX A075 - A076)	Napoli
Tartaglione	Domenico	TRTDNC90C24B774L	B14	Milano
Tatò	Federica	TTAFRC93H65A512Y	B019	Milano
Tatò	Veronica	TTAVNC96D64A512P	B020	Roma
Tedeschi	Luis Camillo	TDSLCM85A02C351X	B020	Catania
Tedesco	Giovanni Battista	TDSGNN81A14E791Z	B - 19	Verona
Toma	Paolo	TMOPLA87P20D862R	B - 020 (EX C500)	Napoli
Tramontano	Gennaro	TRMGNR87E02F839Y	B20	Lucca
Tramontano	Biagio	TRMBGI71M28C495H	13C	Napoli
Tramontano	Paola	TRMPLA76L54F839B	A066 (EX 75/A - 76/A)	Caserta
Traversi	Filippo	TRVFPP74C24D612V	B20	Firenze
Trimboli	Maria	TRMMRA77D62E606P	A66	Cuneo
Trinchini	Francesco	TRNFNC83H20A515R	C260, C270,C280,C290	Vicenza

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Trocino	Enza	TRCNZE77C66F839S	B 020 (EX C 500)	Napoli
Trotta	Giuseppe	TRTGPP70C26G535N	C14, EX C310	Piacenza
Trotto	Gianluca	TRTGLC80H14G838U	C 260; C270; C290	Frosinone
Tufo	Daniele	TFUDNL87B10A145K	B 14 (EX 43C)	Imperia
Turco	Antonietta	TRCNNT74H63G793W	A 075; A 076	Napoli
Turco	Arturo	TRCRTR71E15B242K	C 430	Roma
Ucciero	Luisa	CCRLSU74S47I234H	A075, A076	Roma
Utro	Salvatore	TRUSVT80L04G273V	A66 (EX A076)	Como
Uzzo	Cristina	ZZUCST87T71F839K	A 066; A 076	Latina
Vaccaro	Stefania	VCCSFN73M41C352S	B – 16, A-66	Catanzaro
Vaiano	Francesco Luigi	VNAFNC87S30B963Y	B003; B017	Caserta
Valentino	Giovanni	VLNGNN72R26B963D	A 066 (EX 75A - 76A)	Caserta
Valletta	Giusy	VLLGSY94B58G309U	B 022 (EX C380)	Napoli
Varlese	Gennaro	VRLGNR91S14H931T	B-15 (ex C270, ex C260)	Napoli
Veloce	Luciano Leonardo	VLCLNL76E09F065Q	C430	Torino
Viola	Fabrizio	VLIFRZ88M18F839J	B14 (EX 43C)	Napoli
Vitolo	Raffaele	VTLRFL68C24Z112O	11/C	Arezzo
Zaccarella	Aldo	ZCCLDA68R20D170P	B14	Napoli
Zella	Francesca	ZLLFNS71T54A048F	B012	Bari
Ziello	Pasquale	ZLLPQL88A30A512R	B-14 (EX C430)	Napoli

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.3721320 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore Generale *p.t.*,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA OVVERO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ, PREVIA ADOZIONI DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del Decreto Ministeriale n. 400 del 12 giugno 2017, comunicato con nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale, prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0026666 del 13 giugno 2017 e pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, con il quale sono state disciplinate le modalità di

aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; **B**) del DM 22 giugno 2016 n. 495, del DM 3 giugno 2015 n. 325 e del DM 1 aprile 2014 n. 235 recanti disciplina di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e successive operazioni di scioglimento delle riserve; **C**) delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le rispettive classi concorsuali richieste dai ricorrenti, nelle more approvate all'esito delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve; **D**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

F A T T O

I ricorrenti sono tutti docenti precari con numerosi anni di servizio e, quindi, notevole esperienza e professionalità, e sono abilitati all'insegnamento in quanto in possesso di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (**doc. 1**).

Con D.M. 12 giugno 2017 n. 400, comunicato con nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale, prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0026666 del 13 giugno 2017 e pubblicato sul sito istituzionale (**doc. 2**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava le modalità di scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, stabilendo i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione delle domande.

Inopinatamente, l'Amministrazione resistente non prevedeva l'inclusione nelle graduatorie in parola dei docenti precari in possesso dei diplomi sopra indicati, che, come si avrà modo di argomentare *funditus* in prosiegua, costituiscono a tutti gli effetti titolo abilitante all'insegnamento nelle rispettive classi concorsuali.

Si tratta delle materie di insegnamento spettanti ad una particolare categoria di docenti, gli Insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.), la cui figura professionale ha subito un'ingiusta penalizzazione a seguito della riforma degli ordinamenti didattici in ragione di una drastica quanto illegittima riduzione delle ore disponibili, come di recente acclarato da codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 marzo 2016 n. 3019. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3527/2013).

Ad ogni modo, al fine di meglio comprendere le censure sollevate nel presente ricorso, occorre preliminarmente ricostruire il quadro giuridico che disciplina l'attività di tali docenti.

* * * * *

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori.

Le mansioni assegnate a tali docenti sono svolte sia in compresenza con altro docente della disciplina di riferimento, cui sono rimessi i profili teorici della materia, sia in modo autonomo, dando luogo quindi ad un necessario ed ineludibile momento di applicazione pratica di conoscenze e di nozioni generali ed astratte acquisite dagli studenti.

La figura professionale *de qua* è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale.

Ed infatti, l'art. 5, co. 1 *bis* del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza. Essi, inoltre, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto.

Come noto, l'accesso all'insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nelle graduatorie di istituto, conseguendo così plurimi incarichi di docenza annuale ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, con assegnazione di insegnamenti anche su posti vacanti e disponibili.

Peraltro, occorre rimarcare che il Ministero resistente non ha mai provveduto ad istituire in via generale le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi ad avviare solo una procedura riservata nel 2005 ed a disciplinare i PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni completi) e, comunque, circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali.

Ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione.

In altri e più chiari termini, per i docenti in questione non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non avevano invece i requisiti di servizio imposti, con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.

Nel corso degli anni, peraltro, i docenti ITP hanno avuto modo di implementare la propria formazione professionale, conseguendo titoli di studio superiori (Lauree, Master, ecc.) nonché acquisendo "sul campo" un importante bagaglio di competenze e conoscenze.

Orbene, tale situazione è ben conosciuta dal Ministero resistente. Basti considerare che, di recente, in occasione dell'ultima procedura concorsuale indetta per il reclutamento del personale docente (2016), con parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016 (**doc. 3**), il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha avuto modo di evidenziare che *«(...) la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario»*.

* * * * *

Sempre ai fini di una più agevole comprensione delle censure sollevate, si rende opportuna altresì una preliminare ricostruzione dell'annosa questione inerente le modalità di reclutamento dei docenti nel settore statale, che – con ogni evidenza – si è rivelata incoerente, irragionevole oltre che illegittima in quanto in contrasto con i principi costituzionali e comunitari vigenti in

materia (cfr. da ultimo Corte di Giustizia UE, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13).

Come noto, il sistema delineato dagli artt. 399 ss. del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (così come modificato dalla L. 3 maggio 1999 n. 124), si incentra sul cd. doppio canale, in ragione del quale le assunzioni nel ruolo docente avvengono per una metà dei posti disponibili mediante concorso da indire a cadenza triennale, e per l'altra metà mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti, così da poter assicurare costantemente la copertura delle mutevoli esigenze che caratterizzano il settore scolastico.

A seguito della riforma dei titoli di studio prevista dagli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341, alla procedura selettiva avrebbero dovuto poter accedere soltanto candidati muniti di valida abilitazione conseguita all'esito di specifici corsi universitari e post-universitari.

Il suddetto sistema, tuttavia, sin dall'origine ha dimostrato di non poter essere ragionevolmente attuato, soprattutto a causa della mancata indizione di regolari concorsi con la cadenza triennale dettata dalla normativa primaria.

Va infatti rilevato che i percorsi universitari e post-universitari disciplinati dalla L. n. 341/1990 cit. sono stati avviati con notevole ritardo, sicché nel 1999 è stato bandito l'ultimo concorso abilitante secondo il precedente regime, al quale ha preso parte un numero rilevante di candidati poi risultati idonei, con conseguente formazione di graduatorie cospicue.

Per oltre un decennio, poi, non è stata avviata nessuna procedura selettiva, sicché è stato consentito ai docenti che si abilitavano mediante i nuovi percorsi di inserirsi direttamente nelle graduatorie in essere. In tal modo, si è stabilita un'espressa equiparazione tra l'esame di Stato e la prova concorsuale, come disposto – a titolo esemplificativo – dagli artt. 1, co. 6 ter del d.l. 28 agosto 2000 n. 240 (conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306) e 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143).

É bene precisare che tali inserimenti sono avvenuti senza alcuna corrispondenza con la programmazione delle disponibilità in organico dell'Amministrazione scolastica.

Successivamente, a causa dell'inevitabile ampliamento delle graduatorie e della cronica impossibilità di bandire procedure selettive, il Legislatore è intervenuto con l'art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, in vista dell'integrale assorbimento degli idonei nell'arco di un triennio. Assorbimento mai realizzato per evidenti ragioni finanziarie.

Invero, tale trasformazione era prevista soltanto con finalità transitorie, nelle more della ridefinizione del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, e – a stretto rigore – non escludeva affatto l'ulteriore inserimento di soggetti abilitati (o in procinto di abilitarsi) secondo il regime all'epoca esistente. Anzi, la *ratio* di tale intervento normativo era proprio quella di sanare la posizione dei docenti precari che avevano già maturato la legittima e fondata aspettativa ad ottenere le funzioni di docenza, non potendo evidentemente la prevista riforma incidere su diritti ormai quesiti.

Nel corso degli anni, tuttavia, con plurimi interventi normativi (cfr. art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 – conv. in L. 30 ottobre 2008 n. 169: art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 – conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), lo stesso Legislatore ha derogato alla norma in parola, disciplinando espressamente nuovi inserimenti in dette graduatorie proprio per consentire ai docenti che si abilitavano di accedere al c.d. doppio canale, non essendo stata ancora attuata la riforma del sistema di formazione e reclutamento.

Soltanto nel 2012, dopo oltre un decennio dalla precedente tornata concorsuale, l'Amministrazione ministeriale ha bandito una procedura

selettiva per il reclutamento dei docenti, poi seguita dal concorso indetto nel 2016.

* * * * *

Come in precedenza rilevato, con plurimi provvedimenti (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 18 maggio 2016 n. 1836; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 21 giugno 2016 n. 7245; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 20 maggio 2016 n. 2655; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 7 novembre 2016 n. 6958; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 30 maggio 2016 n. 3524), codesto ecc.mo Tribunale ha ammesso i docenti muniti dei diplomi “tecnici” all’ultima tornata concorsuale bandita con d.D.G. 26 febbraio 2016 n. 106, ancorché riservata ai docenti abilitati all’insegnamento ai sensi dell’art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107, sul presupposto indiscusso secondo il quale l’Amministrazione resistente non avesse mai attivato uno specifico percorso ordinario di abilitazione per tali classi concorsuali.

In tal senso, quindi, in assenza di un percorso abilitativo, per tali docenti deve ritenersi ancora vigente il regime transitorio delineato dall’art. 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994, a mente del quale i possessori dei diplomi tecnici possono accedere agli ordinari canali di reclutamento.

Il Giudice Amministrativo, infatti, ha riconosciuto pienamente gli effetti abilitativi all’insegnamento derivanti dal possesso del titolo di studio in questione, non essendo mai stato attuato il regime ordinario previsto dal Legislatore.

Da ultimo, anche il Giudice Ordinario ha avuto modo di affermare la natura pienamente abilitativa del titolo di studio valido ai fini dell’accesso alle classi concorsuali relative agli insegnamenti tecnico – pratici (cfr. Trib. Pistoia, Sez. Lavoro, Rel. dott. F. Amato, 24 giugno 2016).

* * * * *

Nella vicenda di cui è causa, va evidenziata la patente irragionevolezza ed illogicità del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente che ha sempre precluso ai ricorrenti, sebbene docenti muniti di diploma di istruzione superiore (che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19), la possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti, prima, e ad esaurimento, poi, sulla base dell'erroneo presupposto secondo il suddetto titolo non avesse valore abilitante.

In tal modo, è stato reiteratamente impedito ai tali docenti, benché validamente legittimati all'insegnamento, di poter accedere ai meccanismi ordinari di reclutamento, nonché di poter ottenere incarichi annuali di supplenza su posti vacanti o solo disponibili, tenuto conto che, secondo quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2007 n. 131, tale tipologia di contratti è pressoché riservata ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento.

Orbene, gli effetti pienamente abilitativi del titolo di studio posseduto dai ricorrenti, ormai riconosciuti dalla recente giurisprudenza, legittimano la richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, invero ingiustamente negata dal Ministero resistente.

* * * * *

Da ultimo, tuttavia, con Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, il Legislatore ha proceduto al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1, co. 181, lett. b) della L. 13 luglio 2015 n. 107.

In virtù di tale intervento normativo le modalità di reclutamento hanno subito un radicale mutamento. Ed invero, proprio alla luce della precedente esperienza negativa, con un deciso *revirement* rispetto al ventennale regime

in essere (che impone l'acquisizione del titolo abilitante quale requisito di accesso alle selezioni concorsuali), si dispone che, a partire dal 2018, alle procedure di reclutamento possano prendere parte tutti i candidati in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle rispettive classi concorsuali.

La formazione professionale viene quindi svolta dai vincitori nel corso nel triennio successivo (FIT – formazione iniziale e tirocinio) fino alla definitiva immissione in ruolo.

Di contro, l'abilitazione all'insegnamento, quale titolo autonomo e propedeutico all'ammissione ai concorsi ordinari, viene del tutto espunta dall'ordinamento.

Orbene, ai fini di cui è causa, occorre rimarcare che il Legislatore ha introdotto una specifica disciplina transitoria che assume decisivo rilievo nel presente giudizio, tenuto conto che prevede un canale di reclutamento semplificato per i docenti abilitati e/o inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

L'accesso a tale modalità eccezionale di assunzione, infatti, è consentita unicamente ai docenti che siano in possesso di valida abilitazione alla data di entrata in vigore della riforma de qua.

In particolare, per quanto concerne i ricorrenti, l'art. 17, co. 3 del D. Lgs. 13 aprile 2017 testualmente recita: «*Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto*».

Con ogni evidenza, la disposizione in parola delimita l'accesso al percorso semplificato soltanto in favore di quei docenti ITP che abbiano già potuto ottenere il riconoscimento del proprio *status* di docente abilitato in virtù di un provvedimento giudiziale, dal momento che l'Amministrazione resistente

non ha mai ritenuto i titoli di studio in parola equipollenti all'abilitazione all'insegnamento.

A tale conclusione oramai assodata, come noto, si è giunti unicamente all'esito di un rilevante contezioso attivato dai docenti interessati innanzi alle Autorità giudiziarie amministrative ed ordinarie.

Il mutato quadro normativo, pertanto, rende necessario ed improcrastinabile richiedere la tutela cautelare, pena l'esclusione dei ricorrenti dal canale di reclutamento previsto dall'art. 17, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 13 aprile 2017.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, pertanto, i professori ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono chiedendone l'annullamento e/o la riforma ovvero la declaratoria di nullità, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

M O T I V I

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.L. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143) E DELLA TABELLA ALLEGATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 605 E 607 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, RECEPITA CON D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 416 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, CO. 20 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. IN L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 2 TER E QUATER DEL D.L. 29

**DICEMBRE 2011 N. 216 (CONV. IN L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14). VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE.
ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione all'insegnamento.

Nessun dubbio, infatti, sussiste in ordine alla legittimazione dei ricorrenti ad accedere ai canali ordinari di immissione in ruolo siccome docenti muniti di diploma conseguito in assenza di una attuazione generalizzata dei corsi abilitativi.

In tal senso, la normativa primaria riconosce la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento. Come rilevato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di concorso tecnico-pratiche, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime di abilitazione obbligatoria.

Ne deriva che il diploma posseduto dai ricorrenti, come riconosciuto dai recenti orientamenti giurisprudenziali sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, assume valore equivalente all'abilitazione all'insegnamento.

Alla luce di tale decisiva circostanza, ben si comprende l'illegittimità del comportamento tenuto dal Ministero resistente, che, avendo escluso i diplomi tecnici dai requisiti di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illegittima, ha finito con il creare una vistosa

disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143; art. 1, co. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306) il Legislatore ha sempre sancito che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che «*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Peraltro, successivamente (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit..

Va sul punto rimarcato che dalla suddetta trasformazione sino ad oggi, tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di cui è causa, senza eccezione alcuna.

A conferma della non immodificabilità delle suddette graduatorie, del resto, si consideri che con DD.MM. 27 giugno 2013 n. 572 e 3 giugno 2015 n. 325 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione successivamente,

possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, sono in possesso del medesimo titolo legittimante, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza (art. 3 Cost.) imparzialità (art. 97 Cost.), tutela del diritto al lavoro (art. 35 Cost.) e di parità accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost.).

Ma vi è di più. Gli stessi decreti ministeriali consentono l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come rilevato sia dal giudice comunitario che da quello nazionale (cfr. Corte di Giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 dicembre 2013 n. 11078).

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.

Non solo: il Ministero resistente, in modo assolutamente illegittimo, come acclarato dal giudice amministrativo, persiste altresì nella decisione di escludere i docenti ITP muniti del diploma in questione finanche dalla partecipazione ai concorsi (2012 e 2016), così rendendo pressoché impossibile l'accesso alla carriera in parola.

Ne discende che i ricorrenti, quali docenti regolarmente abilitati, possono ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inseriti nelle predette graduatorie nel prossimo triennio.

Peraltro, l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie di istituto (GI), di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GaE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

* * * * *

Ai fini dell'accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, peraltro, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata *secundum constitutionem*, dal momento che spetta al giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

Orbene, come noto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un *corpus* normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. doppio canale, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una *condicio sine qua non* per assicurare la compatibilità del sistema con i principi

costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti (cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41), ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quale percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca “specialità e completezza” il *corpus* normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti, prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l’indefettibilità del meccanismo del c.d. doppio canale, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l’irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/70/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

É pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d.

doppio canale ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale *corpus* normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.

Al riguardo, va poi ribadito che la *ratio* sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

É evidente che con tali disposizioni normative, nelle more dell'individuazione di nuove modalità di reclutamento, si sia inteso preservare l'operatività del meccanismo del c.d. doppio canale, continuando a dare anche ai nuovi abilitati una duplice possibilità per accedere all'ammissione ad una procedura alternativa, anch'essa selettiva e meritocratica.

Con i provvedimenti impugnati, invece, si è venuta così a generare un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno dei ricorrenti.

* * * * *

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai

candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Come rilevato in fatto, l'anomala gestione organizzativa delle classi concorsuali tecnico-pratiche da parte del Ministero resistente ha fatto sì che si determinasse la formazione di un ingente fenomeno di precariato, dal momento che il reclutamento ordinario è sostanzialmente "congelato" da anni a seguito dell'immissione in ruolo di pressoché tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Ne è derivato che, allo stato, le esigenze di organico sono coperte con contratti di supplenza conferiti tramite graduatorie di istituto. Da ultimo, invero, le *chance* lavorative si sono fortemente ridotte a seguito della drastica (ed illegittima) diminuzione delle ore previste nei riformati ordinamenti didattici. Ciò non di meno, i ricorrenti hanno potuto comunque maturare una importante anzianità di servizio, prestando attività di docenza con riferimento proprio agli insegnamenti di cui ai bandi impugnati.

In modo contraddittorio ed illogico, quindi, il Ministero resistente finisce con il privarsi proprio di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente dispersa, benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

* * * * *

3) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28

GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.

I provvedimenti sono illegittimi nella parte in cui non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in favore di tutti i soggetti comunque idonei allo svolgimento delle funzioni di insegnamento.

Come noto, infatti, l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

A conferma di tale assunto, si consideri poi che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera C del D.M. 22 maggio 2014 n. 353, questi stessi titoli di studio consentono l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto con conseguente possibilità di attribuzione di incarichi di supplenza.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione a prendere parte alle operazioni ordinarie di reclutamento al fine di poter stabilizzare la posizione lavorativa.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi,

non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario.

La validità e fondatezza delle suesposte conclusioni, peraltro, non appaiono inficiate neanche dalla recente riforma dettata dalla L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola) e dai conseguenti decreti attuativi.

Al riguardo, occorre rilevare che l’art. 1, co. 79, della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l’abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. Anzi, occorre rimarcare che la recentissima riforma del sistema di reclutamento del personale docente, introdotta con il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, sostanzialmente elimina l’abilitazione quale presupposto di accesso alle procedure selettive, prevedendo un percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT) per i candidati risultati vincitori, quindi successivo all’espletamento dei concorsi.

Ne deriva che, secondo l’ordinamento nazionale attualmente vigente, la qualifica professionale coincide con il percorso formativo seguito, a nulla rilevando l’abilitazione ai fini dell’accesso alla professione.

Del resto, si consideri che con plurime pronunce del giudice ordinario, è stato accertato il diritto dei candidati di recente abilitati con i TFA e/o PAS, al pari

di quelli abilitati con le SSIS, di iscriversi nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) finalizzate all'immissione in ruolo per scorrimento ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297: tali candidati, pertanto, vengono a beneficiare di entrambi i canali di reclutamento attualmente vigenti, ad ulteriore riprova che le procedure amministrative non sono dirette all'acquisizione delle qualifiche professionali, quanto piuttosto rappresentano uno strumento di immissione in ruolo.

Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dal canale di reclutamento ordinario i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

* * * * *

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanze on line" del Ministero resistente.

Come rilevato, infatti, l'accesso alla piattaforma informatica è consentito soltanto ai docenti che siano già inseriti, sebbene con riserva, nelle graduatorie vigenti, non essendo possibile la compilazione del modulo telematico per coloro che, invece, richiedono *ex novo* l'inserimento, come i ricorrenti.

La disposizione censurata assume pertanto una connotazione *ex se* escludente, impedendo oggettivamente ai ricorrenti di formalizzare l'istanza di ammissione alle censurate operazioni di aggiornamento.

Orbene, preme rimarcare l'illegittimità della modalità di inoltro della domanda prevista dal provvedimento impugnato, siccome riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

La possibilità di produrre domanda soltanto con modalità telematica, infatti, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione, e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il decreto ministeriale impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994, applicabile *ratione materiae* ed in via analogica, che al comma 1, così dispone «*Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*».

I successivi commi stabiliscono che:

«2. *La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.*

3. *La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.*

4. *L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.*».

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

* * * * *

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

In via meramente gradata, e previa delibazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si propone l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, co. 605 e 607 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in combinato disposto con gli artt. 2, co. 416 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 (conv. in L. 30 ottobre 2008 n. 169), art. 9, co. 20 del 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106) e 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), laddove interpretato nel senso di escludere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.) nonché per violazione dei principi dell'ordinamento comunitario (art. 117 Cost.) in tema di equipollenza di titoli abilitanti nelle professioni riservate, come sancito dalla Direttiva 2005/36/CE.

Riservandosi in corso di causa ogni ulteriore e più approfondita argomentazione, giova osservare che la disparità di trattamento risulta di palmare evidenza sol che si consideri che allo stato i docenti abilitati, sebbene in anni antecedenti, risultano beneficiare del sistema del doppio binario di reclutamento, essendo stati inseriti nelle graduatorie permanenti e poi ad

esaurimento, così potendo addivenire all'assunzione in ruolo mediante le operazioni annuali di scorrimento.

Non è dato comprendere pertanto la logicità della decisione di escludere tali soggetti da uno dei canali di reclutamento e, conseguentemente, di procrastinare e renderne incerta l'immissione in ruolo, venendosi così a produrre un'ulteriore ingiustificata lesione al loro diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, dopo la loro costante e reiterata utilizzazione per assicurare il funzionamento delle scuole statali.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE. In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, precludendo ogni *chance* di immissione in ruolo.

Al riguardo, giova evidenziare che con D.M. 13 giugno 2017 n. 400, oggetto del presente gravame, il Ministero resistente ha dato avvio alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie in parola, originariamente valide per il triennio 2014 – 2017 ma la cui efficacia è stata prorogata sino all'a.s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, co. 10 *bis* del d.l. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. con L. 25 febbraio 2016 n. 21).

É noto, infatti, che il piano straordinario di reclutamento *ex lege* 107/2015 non ha determinato l'integrale assorbimento del personale precario attualmente inserito nelle suddette graduatorie che, conseguentemente, continuano a costituire una modalità alternativa e strutturale al concorso per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.

In tal senso, l'art. 17, co. 1 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 dispone espressamente che la metà dei posti disponibili sia coperto mediante

scorrimento delle graduatorie ad esaurimento sino all'integrale assorbimento in ruolo dei docenti ivi inseriti.

Ne discende che il mancato inserimento in dette graduatorie pregiudica in modo irreparabile il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'ambita assunzione, compromettendo le loro *chances* lavorative, già da anni frustrate.

Ma vi è di più! La disposizione in questione prevede altresì che nel caso non vi siano soggetti utilmente collocati i posti riservati a dette graduatorie sono utilizzati per le procedure straordinarie disciplinate dall'art. 17, co. 2, lett. b), ossia le procedure straordinarie di "stabilizzazione" del personale precario inserito in seconda fascia.

Si tratta di concorsi oltre modo semplificati, essendo richiesto soltanto l'espletamento di una prova orale di natura non selettiva, seguito da un anno di servizio con valutazione finale.

Orbene, al riguardo, nello stabilire i requisiti di partecipazione a detti concorsi riservati, le cui graduatorie di merito sono destinate ad essere utilizzate sino all'integrale assorbimento, l'art. 17, co. 3 stabilisce espressamente che «*Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto*».

Al riguardo, vale rimarcare che a tale reclutamento eccezionale, da bandire entro il febbraio 2018 è riservato un numero consistente dei posti vacanti e disponibili previsti in pianta organica, che saranno coperti annualmente sino al totale scorrimento delle graduatorie di merito, che quindi si configurano quali graduatorie ad esaurimento.

Appare quindi evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti laddove, nelle more della definizione del giudizio di merito, non fossero inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, dal momento che verrebbero

ingiustamente esclusi da tale percorso speciale volto alla stabilizzazione del personale precario.

Non solo. Come noto, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento comporta altresì il conferimento, in via preferenziale, dei contratti di supplenza ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, di talché il mancato riconoscimento della pretesa azionata implica di fatto l'impossibilità di accedere all'attività di insegnamento nel tempo occorrente alla definizione nel merito della presente controversia.

In tal senso, pertanto, il comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione resistente finisce per collocare i ricorrenti in una dimensione di cronica incertezza lavorativa, posto che la forte tipizzazione del bagaglio di professionalità acquisita, esclusivamente finalizzata alla funzione di docente, impedisce loro di poter concretamente spendersi in altri e diversi settori lavorativi.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 7 agosto 2017

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO**

ROMA

Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche
ex art. 56 cod. proc. amm.

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe dall'avv. Guido Marone, evidenziano la sussistenza di gravi ed irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, in ragione dei tempi ristretti con i quali l'Amministrazione resistente effettua le operazioni di aggiornamento delle graduatorie in questione, dovendo procedere all'immissione in ruolo per l'a.s. 2017/2018 entro il termine del 31 agosto ai sensi dell'art. 9, co. 19 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. con L. 12 luglio 2011 n. 106).

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Napoli – Roma, 7 agosto 2017

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso
per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti
premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento per le rispettive classi concorsuali, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei

controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. gli scriventi avvocati ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 7 agosto 2017

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 7 agosto 2017

(avv. Guido Marone)